



Swiss Life SA, Zurigo

(Swiss Life)

**Condizioni generali per
l'assicurazione collettiva sulla vita**

(Validità dal 1° gennaio 2007)

Indice

Art. 1	Basi giuridiche
Art. 2	Anno assicurativo; notifica; assunzione della copertura e obbligo di dichiarazione
Art. 3	Pagamento dei premi; conto corrente; conseguenze della mora; rimborso dei premi
Art. 4	Riserva matematica d'inventario
Art. 5	Eccezioni
Art. 6	Scioglimento anticipato del rapporto di lavoro
Art. 7	Scioglimento del contratto
Art. 8	Obbligo d'informazione e di notifica; giustificazione del diritto
Art. 9	Luogo di notifica; cambiamenti d'indirizzo
Art. 10	Luogo di adempimento e foro
Art. 11	Prestazioni assicurate
Art. 12	Tariffe collettive e individuali
Art. 13	Modificazioni delle tariffe
Art. 14	Colpa grave; suicidio
Art. 15	Servizio militare e guerra

Art. 1 Basi giuridiche

- 1 - Per i rapporti non regolati dal contratto di assicurazione collettiva (contratto di assicurazione), dalle condizioni generali di assicurazione, dalle condizioni di ammissione, dalle distinte delle assicurazioni o da convenzioni speciali, si applica la Legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908.
- 2 - Convenzioni speciali valgono solo se sono state confermate per iscritto dalla Sede centrale di Swiss Life a Zurigo.

Art. 2 Anno assicurativo; notifica; assunzione della copertura e obbligo di dichiarazione

- 1 - L'anno assicurativo inizia il 1° gennaio.
- 2 - Le persone da assicurare devono essere notificate a Swiss Life mediante gli appositi formulari da essa rilasciati. Swiss Life assume la copertura delle prestazioni in conformità alle condizioni di ammissione come segue:
 - nelle assicurazioni che coprono le prestazioni minime ai sensi della LPP: a partire dall'inizio dell'assicurazione secondo la LPP;
 - nelle altre assicurazioni: a partire dalla ricezione della notifica, al più presto tuttavia dal momento previsto nel contratto di assicurazione, sempre che le altre condizioni contrattuali siano adempiute.
- 3 - Se in base alle condizioni di ammissione occorre un esame del rischio, la persona da assicurare è tenuta a rispondere in modo completo e veritiero alle domande poste da Swiss Life sul suo stato di salute. Swiss Life è autorizzata a richiedere, a proprie spese, una visita medica.
- 4 - In mancanza di una risposta o in caso di risposte non veritiere alle domande poste da Swiss Life si applicano per analogia le prescrizioni concernenti la reticenza in conformità alla Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione.
- 5 - Le persone, le cui prestazioni assicurate nell'ambito del contratto di assicurazione vengono modificate, devono essere notificate per iscritto a Swiss Life. Le disposizioni dei cpv. 2-4 si applicano per analogia.

Art. 3 Pagamento dei premi; conto corrente; conseguenze della mora; rimborso dei premi

- 1 - Il premio scade in anticipo, in un solo importo, all'inizio di ogni anno assicurativo. Il premio per le prestazioni da includere nell'assicurazione nel corso dell'anno assicurativo scade al momento in cui ha luogo l'inclusione.
- 2 - Per le operazioni di pagamento dei premi, Swiss Life apre un conto corrente a interessi. Swiss Life determina gli interessi debitori e gli interessi creditori su base conforme al mercato. Un eventuale saldo a favore di Swiss Life vale in qualsiasi momento come un credito insoluto ai sensi del cpv. 3.

- 3 - Se un credito insoluto non viene pagato entro il termine convenuto, Swiss Life diffida il debitore, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a versare il premio insoluto e le eventuali spese accessorie entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se l'importo dovuto non viene pagato prima della scadenza di tale periodo, il contratto di assicurazione rimane in vigore nella sua forma iniziale fino al termine indicato nella diffida e le prestazioni che giungono a scadenza vengono versate dopo deduzione del premio insoluto e delle eventuali spese accessorie. Se il pagamento dei premi non viene effettuato entro tale termine, o viene effettuato solo parzialmente, l'assicurazione viene trasformata in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi come stabilito all'art. 7 cpv. 5. Le conseguenze della mora cessano solo quando sono stati pagati tutti i premi insoluti e le eventuali spese accessorie. Swiss Life si riserva il diritto di esigere per vie legali il pagamento dei premi insoluti e delle eventuali spese accessorie.
- 4 - I premi pagati per il periodo posteriore al mese del decesso o all'inizio delle prestazioni per incapacità di guadagno vengono rimborsati.

Art. 4 Riserva matematica d'inventario

La riserva matematica d'inventario viene determinata secondo le basi tecniche applicate per calcolare i premi o i versamenti unici della rispettiva assicurazione. La riserva matematica d'inventario per l'assicurazione di risparmio contratta separatamente da un'assicurazione di rischio corrisponde all'avere di risparmio.

Art. 5 Eccedenze

- 1 - Il contratto d'assicurazione è collegato alla speciale comunità di calcolo "Assicurazione collettiva sulla vita" di Swiss Life per la quale esiste un proprio conto d'esercizio nel quadro delle disposizioni legali. Le stipulanti partecipano al risultato annuo di questa comunità di calcolo in base ai principi enunciati qui di seguito. Sono escluse le stipulanti con speciali contratti d'assicurazione che partecipano alle eccedenze nell'ambito delle disposizioni legali vigenti.

Calcolo e ripartizione tra stipulanti e Swiss Life (legal quote)

Il risultato annuo di questa comunità di calcolo viene accertato singolarmente per le componenti proventi nel processo di risparmio, nel processo di rischio e nel processo di costo nel quadro delle disposizioni legali, tenendo conto di eventuali perdite riportate di anni precedenti. La ripartizione tra stipulanti e Swiss Life avviene in base al metodo lordo o al metodo netto. Resta riservata una deroga dell'autorità di vigilanza nel quadro della procedura prevista dalla legge.

Il metodo netto viene sempre applicato qualora la componente provento nel processo di risparmio equivalesse o superasse il 6% della riserva matematica (provento di risparmio) e allo stesso tempo il tasso d'interesse minimo stabilito dal Consiglio federale per il regime obbligatorio della LPP corrispondesse a 2/3 o meno del provento di risparmio.

- Metodo lordo: in un primo tempo per le stipulanti viene separata la quota a norma di legge (legal quote) dai relativi proventi per componente. La legal quote per componente viene utilizzata come segue: nel quadro delle disposizioni vigenti sono dapprima indennizzate le prestazioni e le spese a favore delle stipulanti. Dopo aver compensato un eventuale risultato negativo di una componente, dal restante saldo complessivo positivo vengono dedotti gli accantonamenti e coperti i costi autorizzati dalle autorità di vigilanza. La somma residua viene accreditata al fondo eccedenze.
- Metodo netto: la quota a norma di legge (legal quote) del risultato definito qui di seguito viene accreditata al fondo eccedenze a favore delle stipulanti, nella misura in cui il risultato è positivo. Il provento di risparmio viene dapprima attribuito a Swiss Life nella misura in cui è stato generato sul margine di solvibilità (provento sulla solvibilità). Si ottiene questo risultato raggruppando i proventi delle componenti proventi nei processi di risparmio (dopo deduzione del provento sulla solvibilità), di rischio e di costo sempre dopo la deduzione delle prestazioni e delle spese a favore delle stipulanti nonché delle riserve.

Attribuzione alle singole stipulanti

L'attribuzione alle singole stipulanti va prelevata dal fondo eccedenze. Il fondo eccedenze serve esclusivamente a versare le parti di eccedenze alle stipulanti affiliate alla precitata comunità di calcolo e deve essere distribuita a scadenza annuale al massimo nella misura di due terzi. Sono fatte salve le decisioni delle autorità di vigilanza e le disposizioni legali divergenti.

A ogni contraente viene attribuita annualmente una parte di eccedenze dal fondo eccedenze, il cui importo - non garantito in anticipo - viene calcolato proporzionalmente alla quota nella comunità di calcolo, determinata secondo metodi attuariali. Se il risultato d'esercizio della comunità di calcolo si rivela negativo dopo aver tenuto conto di tutte le componenti (proventi nei processi di risparmio, di rischio e di costo) e di eventuali perdite riportate, non vengono erogate parti di eccedenze.

Il diritto alle eccedenze nasce con l'entrata in vigore del contratto d'assicurazione e termina al momento dello scioglimento dello stesso. Le parti di eccedenze sono esigibili all'inizio dell'anno assicurativo successivo al loro insorgere. La parte di eccedenze che risulta per l'anno assicurativo precedente, tenendo conto dello scioglimento del contratto, diventa esigibile all'inizio dell'anno civile successivo allo scioglimento. Le parti di eccedenze vengono corrisposte a condizione che venga adempito l'obbligo di pagare i premi convenuto contrattualmente.

- 2 - Swiss Life mette a disposizione delle stipulanti in modo adeguato le informazioni necessarie prescritte dalla legge per il calcolo delle eccedenze.

Art. 6 Scioglimento anticipato del rapporto di lavoro

- 1 - In caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro, lo stipulante può sciogliere l'intera assicurazione stipulata per la persona uscente oppure - di comune accordo con Swiss Life - cedere o continuare una parte o l'intera assicurazione esistente.

- 2 - Affinché la cessione di un'assicurazione sia valida, occorre la forma scritta, la notifica scritta a Swiss Life e la consegna della polizza e delle condizioni generali di assicurazione alla nuova stipulante di assicurazione. Rimane riservata la facoltà di fissare a nuovo il premio e le prestazioni al momento della cessione.
- 3 - La stipulante può continuare l'assicurazione immutata o esonerata dal pagamento dei premi. La trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi è possibile solo se le prestazioni vengono fissate a nuovo conformemente all'art. 7 cpv. 5.
- 4 - In caso di scioglimento di un'assicurazione, Swiss Life bonifica alla stipulante, quale valore di restituzione, l'intera riserva matematica d'inventario e la parte non impiegata del premio. Rimane riservato l'art. 7 cpv. 2.
- 5 - Le prestazioni di decesso e di incapacità di guadagno assicurate allo scioglimento del rapporto di lavoro rimangono garantite, senza riscossione di premi, fino all'inizio del nuovo rapporto di lavoro, al massimo tuttavia per un mese. Le prestazioni per gli eventi assicurati che sopraggiungono durante tale periodo vengono corrisposte solo se i valori di restituzione eventualmente già pagati vengono rimborsati nella misura richiesta, in caso contrario solo previa compensazione delle precitate prestazioni con detti valori.

Art. 7 Scioglimento del contratto

- 1 - In caso di disdetta del contratto d'assicurazione da parte della stipulante o di Swiss Life, la stipulante può esigere che Swiss Life riscatti l'intera assicurazione (tutte le assicurazioni definite come categorie 1 e 2 qui di seguito) oppure le assicurazioni della seguente categoria 1:
 - Categoria 1: assicurati attivi e beneficiari di prestazioni d'invalidità assieme a quelle persone la cui invalidità è subentrata dopo lo scioglimento del contratto d'assicurazione, ma l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità è sorta prima dello scioglimento del contratto d'assicurazione.
 - Categoria 2: beneficiari di prestazioni di vecchiaia e per i superstiti.
- 2 - Il riscatto di assicurazioni di un determinato gruppo di persone assicurate, come pure il riscatto di assicurazioni in seguito a ristrutturazione della ditta del datore di lavoro, valgono come disdetta parziale, se il datore di lavoro continua ad impiegare dei dipendenti. In caso di disdetta parziale, le disposizioni del presente articolo vengono applicate per analogia. Non trova invece applicazione in questi casi l'art. 6.

- 3 - Per il calcolo del valore di restituzione valgono i seguenti principi, a prescindere da quale parte abbia disdetto il contratto di assicurazione:
- Il valore di restituzione viene calcolato alla data alla quale il contratto d'assicurazione prevede la possibilità di scioglimento.
 - Il valore di restituzione corrisponde alla riserva matematica d'inventario, dopo compensazione di un'eventuale minor valore degli investimenti dovuto alla situazione degli interessi (lett. c) - rimane riservato il cpv. 4 -, come pure delle spese iniziali non ammortizzate (lett. d). La deduzione per diminuzione del valore degli investimenti e per le spese iniziali non ammortizzate ammonta tuttavia al massimo all' 8 per cento della riserva matematica d'inventario disponibile alla data dello scioglimento del contratto.
 - La diminuzione del valore degli investimenti dovuta alla situazione degli interessi corrisponde a sei volte l'importo di un interesse annuo calcolato sulla riserva matematica d'inventario alla data dello scioglimento del contratto di assicurazione, in base a un tasso d'interesse pari alla differenza tra il tasso per i nuovi investimenti alla data dello scioglimento del contratto e, se inferiore, il tasso medio per l'effettivo degli investimenti allo stesso momento.

Il tasso d'interesse applicato ai nuovi investimenti corrisponde alla media

- del tasso medio d'interesse delle obbligazioni di cassa delle banche cantonali,
- del rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione alla fine di un mese,
- del tasso medio d'interesse delle ipoteche di primo grado delle banche cantonali, segnatamente delle nuove ipoteche per le abitazioni in genere.

Le rispettive cifre vengono rilevate dal rapporto mensile della Banca Nazionale Svizzera.

Il precitato tasso d'interesse viene calcolato alla fine di ogni mese e applicato ai contratti che vengono sciolti durante il secondo mese successivo al mese di calcolo.

Il tasso medio d'interesse applicato all'effettivo degli investimenti corrisponde alla media dei tassi d'interesse degli ultimi 6 anni per i nuovi investimenti di cui sopra.

Il precitato tasso d'interesse viene calcolato alla fine di ogni trimestre di un anno civile ed è applicato ai contratti che vengono sciolti durante il secondo trimestre successivo al trimestre di calcolo.

- Le spese iniziali non ammortizzate corrispondono nel primo anno contrattuale al 2 per cento della riserva matematica d'inventario e del premio annuo vigenti alla data dello scioglimento del contratto. Per ogni anno intero di durata contrattuale, esse si riducono di 1/10 del tasso iniziale. Per i contratti in vigore da almeno 10 anni non vi è deduzione.
- Eventuali prestiti o altri arretrati vengono dedotti dal valore di restituzione ed eventuali crediti vengono accreditati.
- Per determinare il valore di restituzione di assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi si applicano per analogia le lett. a - e. Per la deduzione ai sensi della lett. c fanno stato i tassi d'interesse vigenti alla data dello scioglimento del contratto, mentre per la determinazione delle spese iniziali non ammortizzate ai sensi della lett. d si tiene conto del periodo che intercorre tra l'inizio del contratto e la trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

Restano riservate le disposizioni legali.

- 4 - La stipulante di assicurazione può, d'accordo con Swiss Life, differire la corresponsione del valore di restituzione per una durata prestabilita, ma al massimo per 3 anni. Il minor valore degli investimenti ai sensi del cpv. 3 lett. c si riduce per ogni mese intero differito di 1/36; ne consegue che in caso di un periodo di differimento stabilito di 3 anni, al suo spirare non viene più tenuto conto della precitata diminuzione. Durante il periodo di differimento, il valore di restituzione genera interessi a un tasso fissato da Swiss Life.
- 5 - Per fissare a nuovo le prestazioni in caso di trasformazione in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 e dell'art. 6 cpv. 3, la riserva matematica d'inventario disponibile viene impiegata quale versamento d'inventario, dopo deduzione di eventuali prestiti o altri arretrati e dopo computo di eventuali crediti. Tale calcolo viene effettuato secondo i principi attuariali in base ai quali sono stati calcolati i premi e i versamenti unici delle rispettive assicurazioni.
- 6 - Le assicurazioni di rischio non hanno né valore di restituzione né valore di trasformazione.

Art. 8 Obbligo d'informazione e di notifica; giustificazione del diritto

- 1 - La stipulante è tenuta a notificare immediatamente a Swiss Life ogni evento determinante per la nascita o l'estinzione del diritto alle prestazioni assicurate, come pure a fornirle tutte le informazioni e le prove occorrenti per stabilire l'obbligo delle prestazioni. Essa le deve inoltre trasmettere tutte le richieste degli aventi diritto in merito alla possibilità di optare per una liquidazione in capitale delle prestazioni prevista dal contratto di assicurazione.
- 2 - Swiss Life può esigere dalla stipulante, o dalle persone per le quali vengono fatte valere delle prestazioni, tutte le indicazioni e i documenti che essa ritiene necessari per chiarire l'obbligo di versare delle prestazioni, in modo particolare essa può chiedere che le vengano presentate le decisioni prese dall'AVS, dall'AI, dall'assicuratore contro gli infortuni o dall'assicurazione militare. Essa può inoltre raccogliere direttamente tali informazioni e prove.
- 3 - Se viene fatto valere il diritto a prestazioni di vecchiaia, d'invalidità, per vedove, per vedovi, per conviventi, per orfani o per figli, Swiss Life è autorizzata a richiedere in ogni momento la prova che le persone per le quali devono essere corrisposte delle prestazioni sono in vita il giorno della scadenza. Essa può subordinare il pagamento delle sue prestazioni alla presentazione di un attestato ufficiale di vita.
- 4 - Per far valere il diritto a prestazioni per incapacità di guadagno devono essere inoltrati a Swiss Life i referti dei medici che curano o hanno curato la persona assicurata, concernenti le cause, l'inizio e il decorso dell'incapacità di guadagno, come pure una descrizione dell'attività esercitata dalla persona assicurata prima del subentrare dell'incapacità di guadagno e le eventuali decisioni dell'AI, dell'assicuratore contro gli infortuni e dell'assicurazione militare. Le modifiche del grado d'incapacità di guadagno o la cessazione dell'incapacità di guadagno devono essere comunicate immediatamente.

- 5 - Il decesso di una persona assicurata deve essere immediatamente comunicato a Swiss Life. Se viene fatto valere il diritto a prestazioni di decesso, la stipulante è tenuta a indicare la causa del decesso e a presentare un atto ufficiale di decesso. Per far valere il diritto alle rendite per vedove o per vedovi oppure alle rendite per conviventi derivanti da un'unione domestica registrata occorre comprovare mediante certificato ufficiale l'età della vedova o del vedovo oppure del partner convivente nonché la durata del matrimonio o dell'unione domestica. Per le donne divorziate è inoltre necessario produrre la sentenza valida di divorzio e i documenti concernenti le prestazioni di altre assicurazioni, in particolare quelle dell'AVS e dell'AI. Se in virtù del contratto di assicurazione, gli orfani di entrambi i genitori hanno diritto a delle rendite più elevate degli orfani di un genitore, il decesso dei genitori deve essere attestato mediante un atto ufficiale di decesso.
- 6 - Se il diritto a rendite per figli d'invalidi, per figli di pensionati o per orfani viene fatto valere per figli che seguono una formazione professionale o scolastica, occorre presentare un certificato ufficiale comprovante l'età del figlio (certificato di famiglia, ecc.) e, periodicamente, un attestato rilasciato dall'ufficio competente in merito al tirocinio o agli studi seguiti; inoltre è necessario segnalare la loro conclusione. Per far valere il diritto a rendite per affiliandi deve essere inoltrata una dichiarazione ufficiale da cui risulti che le relative premesse sono soddisfatte. Se il diritto a rendite per figli d'invalidi, per figli di pensionati o per orfani viene fatto valere per figli inabili ad esercitare un'attività lucrativa, deve essere prodotta la decisione dell'AI o un referto medico in merito all'incapacità di guadagno.
- 7 - Il decesso di una persona per la quale vengono corrisposte delle rendite o il nuovo matrimonio di una persona beneficiaria di una rendita per vedove o per vedovi oppure di una rendita per conviventi devono essere immediatamente comunicati a Swiss Life.

Art. 9 Luogo di notifica; cambiamenti d'indirizzo

- 1 - Le comunicazioni a Swiss Life hanno effetto legale solo se pervengono in forma scritta alla sede centrale a Zurigo.
- 2 - La stipulante è tenuta a notificare per iscritto a Swiss Life ogni cambiamento d'indirizzo. Le comunicazioni alla stipulante, inviate al suo ultimo indirizzo in Svizzera noto a Swiss Life, hanno validità giuridica.

Art. 10 Luogo di adempimento e foro

Gli impegni contrattuali devono essere adempiuti in Svizzera. Quale foro competente la stipulante può scegliere quello di Zurigo o quello della sua sede svizzera. Per Swiss Life il foro competente è quello della sede svizzera del convenuto.

Art. 11 Prestazioni assicurate

Le prestazioni assicurate sono fissate nel contratto di assicurazione e nelle distinte delle assicurazioni.

Art. 12 Tariffe collettive e individuali

1 - Se il contratto di assicurazione prevede delle assicurazioni in caso di decesso (capitali di decesso, rendite per vedove o per vedovi, rendite per conviventi, rendite certe per superstiti e rendite per i superstiti) stabilite secondo il metodo collettivo o quello individuale, vengono applicati i seguenti principi:

- Il metodo collettivo prevede l'assicurazione delle precitate prestazioni per tutte le assicurate e/o per tutti gli assicurati a prescindere dal loro stato civile. Il calcolo dei premi si basa sui valori medi rilevati statisticamente e non sul caso individuale.
- Il metodo individuale prevede l'assicurazione delle prestazioni in dipendenza dello stato civile della persona assicurata. Il cambiamento dello stato civile della persona per la quale le precitate prestazioni sono assicurate o da assicurare deve essere comunicato senza indugio a Swiss Life.

Le rendite per vedove o per vedovi e le rendite per conviventi vengono assicurate tenuto conto dell'età del coniuge o del partner convivente. In caso di scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio o dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica, a giudizio di nullità o a decesso di uno dei coniugi o dei partner conviventi, l'assicurazione della rendita per vedove o per vedovi oppure della rendita per conviventi cessa. In caso di divorzio, scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata o di giudizio di nullità del matrimonio o dell'unione domestica, la rispettiva riserva matematica d'inventario e il premio non consumato vengono rimborsati alla stipulante.

2 - Le rendite per figli d'invalidi, per figli di pensionati e per orfani sono assicurate secondo il metodo collettivo per tutti gli assicurati e - se convenuto nel contratto di assicurazione - per tutte le assicurate a prescindere dallo stato civile. L'assicurazione si estende a tutti i figli, senza che questi debbano essere notificati. Se in virtù del contratto di assicurazione, le precitate rendite per i figli e per gli orfani delle persone assicurate di sesso femminile non sono assicurate a titolo collettivo, detti figli hanno diritto a queste rendite solo se sono stati notificati individualmente all'assicurazione per figli e per orfani con indicazione della loro data di nascita.

Art. 13 Modificazioni delle tariffe

- 1 - Se Swiss Life modifica totalmente o parzialmente le tariffe a premio annuo su cui si basa il contratto di assicurazione, le nuove basi valgono per le rispettive assicurazioni.
- 2 - Se Swiss Life modifica le tariffe con validità pluriennale che sono alla base del contratto di assicurazione, le prestazioni o gli aumenti di prestazioni successivamente previsti sono soggetti alle nuove basi.

Art. 14 Colpa grave; suicidio

- 1 - Swiss Life rinuncia al diritto che le spetta per legge di ridurre le prestazioni assicurate nel caso in cui l'evento assicurato sia stato cagionato da colpa grave.
- 2 - In caso di suicidio vengono versate le intere prestazioni di decesso assicurate.

Art. 15 Servizio militare e guerra

(Disposizioni uniformi per tutte le società di assicurazione sulla vita operanti in Svizzera)

- 1 -** Il servizio militare attivo prestato per difendere la neutralità svizzera, come pure quello svolto per mantenere la tranquillità e l'ordine nell'interno del Paese, senza che, sia nell'uno che nell'altro caso, intervengano operazioni belliche, è considerato come servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro coperto, conformemente alle condizioni generali di assicurazione.
- 2 -** Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni di carattere bellico, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra, sia che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra, sia che soggiorni in Svizzera o all'estero.
- 3 -** La contribuzione unica di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, nella misura in cui concernono assicurazioni a cui sono applicabili le presenti condizioni. Swiss Life, di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza, valuta queste perdite di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione unica di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate.
- 4 -** Qualora delle prestazioni assicurate scadessero prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, Swiss Life ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno a partire dalla fine della guerra. L'ammontare della prestazione differita e il tasso d'interesse ad essa applicabile vengono fissati da Swiss Life di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza.
- 5 -** Il giorno dell'inizio e quello della fine della guerra ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dall'autorità svizzera di sorveglianza.
- 6 -** Se la persona assicurata prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico e muore durante una tale guerra o entro sei mesi a datare dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, Swiss Life è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso; l'importo dovuto, tuttavia, non dovrà superare la prestazione assicurata in caso di morte. Qualora fossero assicurate rendite di superstiti, al posto della riserva matematica subentrano le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata al giorno della morte, senza però che queste possano superare le rendite assicurate.
- 7 -** Swiss Life si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente articolo di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza e di applicarle alla presente assicurazione. Sono inoltre espressamente riservate le disposizioni legali e amministrative relative a una guerra, in modo particolare quelle che riguardano il riscatto.